



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

8<sup>a</sup> legislatura

Presidente	Luca	Zaia
V. Presidente	Renato	Chisso
Assessori	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Antonio	De Poli
	Elena	Donazzan
	Fabio	Gava
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Flavio	Tosi
	Stefano Antonio	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

Deliberazione della Giunta  
n. 1749 del 6 giugno 2006

Oggetto: Decreto legislativo 152/06; L.R. 3/2000.  
Utilizzo dei residui della lavorazione della pietra destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevanti e macinati.

L'Assessore alle Politiche per l'Ambiente arch. Giancarlo Conta riferisce quanto segue.

L'attività della lavorazione della pietra conta numerosi insediamenti ed un elevato numero di addetti nella Regione Veneto, con particolare riferimento alla Provincia di Verona e secondariamente della provincia di Vicenza.

Dalla lavorazione della pietra naturale si originano varie tipologie di rifiuti, che nella maggior parte dei casi sono costituiti da fanghi e polveri prodotti nel processo di segazione e lavorazione di pietre e marmi nonché da materiale inerte in pezzatura varia e classificati con il seguente codice CER del catalogo europeo dei rifiuti "010413: rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi da quelli di cui alla voce 010407".

Come noto la normativa vigente impone che la gestione dei rifiuti avvenga assicurando un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci.

Inoltre, privilegiando prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le pubbliche amministrazioni devono adottare misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo, cosicché lo smaltimento deve costituire la fase residuale della gestione dei rifiuti

In tale ottica di rifiuto come risorsa, tesa ad utilizzare e recuperare il maggior quantitativo possibile di rifiuti in condizioni di sicurezza ambientale, rivestono particolare valenza i residui derivanti dalla lavorazione della pietra.

A fronte di tale valenza i dati più recenti forniti dall'Osservatorio Regionale Rifiuti dell'ARPAV indicano che, per un quantitativo di residui prodotti pari a circa 1.400.000 t, solo il 37 % è stato oggetto di recupero.

Risulta inoltre che tale situazione è in veloce degrado in quanto alcuni interventi di recupero sono stati recentemente conclusi senza l'attivazione di nuovi interventi, determinando il ristagno nei cortili aziendali di elevati quantitativi di rifiuti che non trovano collocazione adeguata.

Risulta pertanto opportuno individuare ed incentivare ulteriormente le attività di recupero di tali materiali che possono effettivamente essere attuate.

L'art. 186 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Nuove Norme in Materia Ambientale), recentemente emanato, introduce un aspetto innovativo per i residui della lavorazione della pietra,

escludendoli dalla disciplina dei rifiuti al verificarsi di alcune condizioni quali:

- “... ed i residui della lavorazione della pietra destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti e sono perciò esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del D.Lgs. 152/06 solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall’autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, semprechè la composizione dell’intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti”;
- I limiti massimi accettabili nonché le modalità di analisi dei materiali ai fini della loro caratterizzazione sono determinati con decreto del Ministero dell’Ambiente. Sino all’emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i valori di concentrazione limite accettabili di cui all’all. 1, tab. 1, col. B del D.M. 471/99
- Il rispetto dei limiti massimi di concentrazione di inquinanti deve essere verificato mediante attività di caratterizzazione dei materiali da ripetersi ogni qualvolta si verificano variazioni del processo di produzione che origina tali materiali
- “si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione progettualmente prevista a differenti cicli di produzione industriale, nonché il riempimento delle cave coltivate, oppure la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzato dall’autorità amministrativa competente, qualora ciò sia espressamente previsto previo, ove il parere non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, parere delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 3 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità progettuali di rimodellazione ambientale del territorio interessato”.

Dal quadro normativo sopra esposto risulta, in definitiva, confermato come, allo stato attuale, non debbano considerarsi rifiuto i residui della lavorazione della pietra utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall’autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente semprechè la composizione dell’intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti accettabili.

Sulla base di quanto sopra la competente Direzione Ambiente, al fine di definire in modo più accurato le procedure tecnico-amministrative da adottare, ha predisposto gli allegati indirizzi e linee guida contenenti i criteri in base ai quali i residui della lavorazione della pietra - con particolare riferimento ai residui classificati con il codice CER del catalogo europeo dei rifiuti “010413: rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi da quelli di cui alla voce 010407” - non sono assoggettati alla normativa sui rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/06 nonché le corrette modalità di utilizzo per reinterri, riempimenti e rilevati.

Il relatore incaricato conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

### **LA GIUNTA REGIONALE**

**UDITO** il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attesta-

to l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

**VISTA** la L.R. 3/2000, n. 3.

### **DELIBERA**

1. Di approvare gli allegati A ("Utilizzo dei residui della lavorazione della pietra destinati all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati - indirizzi e linee guida") e B ("Schema di richiesta di parere ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152") contenenti indirizzi e linee guida circa i criteri in base ai quali i residui della lavorazione della pietra - con particolare riferimento ai residui classificati con il codice CER del catalogo europeo dei rifiuti "010413: rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi da quelli di cui alla voce 010407" - non sono assoggettati alla normativa sui rifiuti di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nonché le corrette modalità di utilizzo per reinterri, riempimenti e rilevati.
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alle Province del Veneto, all'ARPAV.
3. Di disporre la pubblicazione integrale nel BUR del presente provvedimento comprensiva quindi anche delle linee guida (**Allegati A e B**).

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO

dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE

On. Dott. Giancarlo Galan

Per la regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE

Dott. Luigi Masia

Per IL DIRIGENTE del SERVIZIO RIFIUTI

Dott. Giuliano Vendrame

## **ALLEGATO A**

### *Utilizzo dei residui della lavorazione della pietra destinati all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti e rilevati – Indirizzi e Linee Guida*

L'attività della lavorazione della pietra conta numerosi insediamenti ed un elevato numero di addetti nella Regione Veneto, con particolare riferimento alla Provincia di Verona e secondariamente della provincia di Vicenza.

Dalla lavorazione della pietra naturale si originano varie tipologie di rifiuti, che nella maggior parte dei casi sono costituiti da fanghi e polveri prodotti nel processo di segazione e lavorazione di pietre e marmi nonché da materiale inerte in pezzatura varia e classificati con il seguente codice CER del catalogo europeo dei rifiuti "010413": rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi da quelli di cui alla voce 010407".

Sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio Regionale Rifiuti dell'ARPAV risulta la situazione riportata nella sottostante tabella:

Anno di riferimento	PROVINCIA	CER	Rifiuti Prodotti (t)	Rifiuti Prodotti Fuori U.L. (t)	TOTALE Rifiuti prodotti (t)	R5	R10	R13	Rifiuti recuperati (t)	Rifiuti recuperati (%)
2002	BL	010413	2.836	11	2.847	363	0	0	363	12,8
	PD	010413	9.763	0	9.763	14.426	211	548	15.185	155,5
	RO	010413	488	22	511	245	0	0	245	48,0
	TV	010413	26.065	150	26.215	16.835	0	1.624	18.459	70,4
	VE	010413	5.481	154	5.636	2.472	0	354	2.826	50,1
	VR	010413	1.273.090	553	1.273.643	285.272	30.896	1.252	317.420	24,9
	VI	010413	181.256	59	181.316	30.311	0	42	30.352	16,7
	<b>TOT. REGIONE</b>	<b>72891</b>	<b>1.498.979</b>	<b>949</b>	<b>1.499.931</b>	<b>349.924</b>	<b>31.107</b>	<b>3.820</b>	<b>384.850</b>	<b>26</b>
2003	BL	010413	2.524	0	2.524	176	0	0	176,4	7,0
	PD	010413	9.299	0	9.299	12.634	191	854	13.680	147,1
	RO	010413	1.304	0	1.304	2.422	0	0	2.421,68	185,7
	TV	010413	26.023	12.016	38.039	19.935	0	1.789	21.724	57,1
	VE	010413	5.571	87	5.658	2.232	0	74	2.306	40,8
	VR	010413	1.140.388	67	1.140.455	423.022	35.699	3.059	461.780	40,5
	VI	010413	195.367	6.371	201.738	17.048	0	100	17.148	8,5
	<b>TOT. REGIONE</b>	<b>72891</b>	<b>1.380.476</b>	<b>18.541</b>	<b>1.399.017</b>	<b>477.469</b>	<b>35.890</b>	<b>5.876</b>	<b>519.236,08</b>	<b>37</b>

A fronte quindi di un quantitativo di residui prodotti pari a 1.399.017 t solo il 37% è attualmente oggetto di recupero, e pertanto è opportuno incentivare ulteriormente le attività di recupero.

L'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 (Nuove Norme in Materia Ambientale), recentemente emanato, introduce un aspetto innovativo per i residui della lavorazione della pietra, escludendoli dalla disciplina dei rifiuti al verificarsi di alcune condizioni.

In particolare le condizioni per l'esclusione di tali materiali sono le seguenti:

- i residui della lavorazione della pietra destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti e sono perciò esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del D.Lgs. 152/06 solo nel caso in cui ..... siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, semprechè la composizione dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi;
- il rispetto dei limiti può essere verificato, in alternativa agli accertamenti sul sito di produzione, anche mediante accertamenti sui siti di deposito, in caso di impossibilità di immediato utilizzo. I limiti massimi accettabili nonché le modalità di analisi dei materiali ai fini della loro caratterizzazione ..... sono determinati con decreto del Ministero dell'Ambiente ..... Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i valori di concentrazione limite accettabili di cui all'all. 1, tab. 1, col. B del D.M. 471/99
- Il rispetto dei limiti massimi di concentrazione di inquinanti dev'essere verificato mediante attività di caratterizzazione dei materiali da ripetersi ogni qualvolta si verificano varia-

zioni del processo di produzione che origina tali materiali”

- si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione progettuale prevista a differenti cicli di produzione industriale, nonché il riempimento delle cave coltivate, oppure la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzato dall'autorità amministrativa competente, qualora ciò sia espressamente previsto previo, ove il parere sono sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, parere delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 3 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità progettuali di rimodellazione ambientale del territorio interessato.

Va altresì evidenziato che con il D.M. 2 maggio 2006 “*Criteri, procedure e modalità per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 186, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*” sono stati definiti i criteri, le procedure e le modalità per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo, nonché i limiti massimi accettabili; lo stesso pertanto rappresenta indubbiamente – per analogia e similitudine – elemento normativo di riferimento anche per i residui derivanti dalla lavorazione della pietra.

Dal quadro normativo sopra esposto risulta, in definitiva, confermato come, allo stato attuale, non debbano considerarsi rifiuto i residui della lavorazione della pietra utilizzati, senza trasformazioni preliminari<sup>1</sup>, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto sono sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente semprechè la composizione dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti accettabili.

Sulla base delle esperienze a tutt'oggi maturate nell'ambito della Regione Veneto ed in particolare in Provincia di Verona (ove sono già state realizzate opere di riempimento di ex cave con fanghi derivanti dalla lavorazione della pietra, restituendo queste zone a funzioni agricole o ricreative) l'utilizzo di tali materiali può trovare concreta applicazione soprattutto nel caso di reinterri, riempimenti e rilevati.

Vista comunque l'esigenza di garantire che i materiali utilizzati rispondano pienamente alle condizioni imposte dal D.Lgs. 152/06 per la loro esclusione dalla disciplina dei rifiuti ed alla fine di definire in modo più accurato le procedure tecnico-amministrative da adottare, si ritiene opportuno definire criteri e linee guida da adottare per l'utilizzo dei residui della lavorazione della pietra destinati all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti e rilevati con particolare riferimento a quelli classificati con il codice CER “010413: rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407” del Catalogo Europeo dei Rifiuti.

### **1. Linee guida per l'utilizzo dei residui della lavorazione della pietra destinati all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti e rilevati**

Le modalità di utilizzo dei residui della lavorazione della pietra devono essere previste e disciplinate da apposito progetto approvato dall'autorità competente; l'utilizzo dev'essere compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare e comunque il concetto di rimodellazione ambientale può, ove motivato adeguatamente, prevedere anche la possibilità di poter realizzare interventi di com-

---

<sup>1</sup> Il DM2 maggio 2006 “*Criteri, procedure e modalità per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 186, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*” definisce “*trasformazioni preliminari*” come “*qualsiasi comportamento unicamente finalizzato ad alterare il contenuto medio degli inquinanti di un ammasso di terre e rocce da scavo*”.

pleto riempimento di cavità.

Al fine comunque di garantire un elevato livello di tutela ambientale e controlli efficaci si ritiene comunque che l'utilizzo per reinterri, riempimenti e rilevati possa essere effettuato nel rispetto delle seguenti modalità:

1) dev'essere predisposto un progetto di utilizzo che deve contenere almeno:

a) una relazione tecnica che descriva l'intervento definendo:

- l'assenza di vincoli normativi derivanti da leggi particolari o da norme pianificatorie di natura generale o specifica che vietano la realizzazione dell'intervento
- le tipologie dei residui da utilizzare e la provenienza degli stessi;
- la caratterizzazione dei materiali da utilizzare al fine di verificare il rispetto dei valori di concentrazione limite accettabili; a tal proposito la composizione media dell'intera massa campionata non dovrà presentare una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti previsti dalla Tab. 1, colonna B dell'all. 5 del titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06; qualora i materiali siano tuttavia destinati a reinterri, riempimenti o rilevati in siti ad uso verde pubblico, privato o residenziale, la composizione media dell'intera massa campionata dovrà essere conforme ai limiti previsti dalla tab. 1, col. A dell'all. 5 del titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06. La caratterizzazione dei materiali dovrà essere effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i residui e, comunque, almeno una volta l'anno.
- le eventuali precauzioni adottate nella fase di cantiere al fine di evitare l'immissione di materiali estranei;
- i disagi ambientali dovuti ad emissioni di polveri, rumori, imbrattamento stradale ecc.;
- i quantitativi annui previsti e la durata dell'intervento
- le modalità realizzative al fine di garantire una idonea stabilità dell'opera e le finalità dell'intervento;
- le modalità di verifica di assenza di eventuali rifiuti pregressi nel sito di intervento;
- gli interventi, le modalità di attuazione e le tempistiche per la restituzione dell'area agli usi conformi al vigente strumento urbanistico comunale; tale aspetto costituisce l'elemento qualificante dell'intervento e pertanto il progetto dovrà prevedere la possibilità, ove possibile, di intervenire per stralci al fine di attuarne quanto prima il riuso nonché di ridurre i tempi di esposizione dei residui apportati;
- una dichiarazione con cui il soggetto proponente attesti:
  - di avere la piena disponibilità dell'area al fine della realizzazione dell'intervento e di assumersi tutte le responsabilità collegate alla realizzazione dell'opera;
  - di possedere i mezzi e le attrezzature necessarie per effettuare l'intervento garantendo una adeguata qualità dei lavori;

b) una relazione geologica, idrogeologica, geomorfologia che analizzi le caratteristiche del sito e verifichi la compatibilità con le caratteristiche chimico fisiche del residuo da recuperare. Deve essere analizzata la eventuale presenza della falda e il residuo non potrà essere disposto a diretto contatto con l'acqua ma dovrà essere assicurata una opportuna distanza di sicurezza non inferiore ad un metro;

c) una o più planimetrie e sezioni in scala adeguata che rappresentino lo stato attuale del sito e l'intervento proposto con identificato anche un caposaldo di riferimento per le misure;

2) il soggetto interessato deve presentare al Dipartimento Provinciale ARPAV competente

per territorio apposita richiesta di parere (utilizzando il modulo “*Schema di richiesta di parere ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*”), allegando:

- a) una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 nella quale il soggetto che esegue i lavori ovvero il committente attesta che:
    - nella produzione dei residui non sono state utilizzate sostanze inquinanti
    - il riutilizzo avviene senza trasformazioni preliminari
    - il riutilizzo avviene per una delle opere di cui ai commi 1 e 5 dell’art. 186 del D.Lgs. 152/06
    - la concentrazione di inquinanti nei residui non è superiore ai limiti vigenti con riferimento anche al sito di destinazione
  - b) i risultati della caratterizzazione dei materiali da utilizzare
  - c) i risultati di una campagna conoscitiva che consenta di caratterizzare, dal punto di vista chimico, lo stato di qualità dell’area individuata per l’utilizzo dei residui, fornendo altresì le necessarie informazioni sul livello di soggiacenza della falda e sul grado di protezione. Il parere dev’essere reso da ARPAV a titolo oneroso entro 30 giorni. Eventuali integrazioni alla documentazione presentata possono essere richieste una sola volta.
- 3) copia del progetto approvato dall’autorità competente dovrà essere trasmessa da quest’ultima alla Provincia territorialmente competente nonché all’A.R.P.A.V., dipartimento provinciale di competenza, per gli eventuali controlli di competenza.

## **2. Modalità gestionali per il riutilizzo dei residui della lavorazione della pietra**

Oltre a specifiche prescrizioni gestionali valutabili caso per caso, si elencano comunque alcune prescrizioni generali:

- a) i residui utilizzabili classificati col codice C.E.R. 010413 devono essere costituiti da fanghi disidratati (con contenuto d’acqua tale da renderli palabili, eventualmente utilizzando idonei impianti di pretrattamento atti unicamente a migliorare le caratteristiche fisiche dei fanghi senza tuttavia operare le trasformazioni preliminari previste dal D.M. 2 maggio 2006 “*Criteri, procedure e modalità per il campionamento e l’analisi delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 186, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*”) e cocciame proveniente dalla lavorazione del marmo e pietre naturali; per quanto riguarda i fanghi dev’essere verificata la conformità ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’all. 5 del titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06 in funzione della destinazione d’uso dell’area individuata per l’utilizzo.
- b) i rifiuti utilizzati devono essere collocati a strati successivi alternando convenientemente materiali solidi e fangosi al fine di dare una adeguata stabilità alla massa ed impedire la formazione di accumuli liquidi assicurando una adeguata compattazione onde evitare fenomeni di instabilità;
- c) la stabilità della massa dei rifiuti deve essere tenuta sotto controllo e verificata sulla base di parametri geotecnica ottenuti da prove sul materiale così come posto in opera, sia in fase di realizzazione (se necessario) che a completamento dell’intervento;
- d) i sistemi di movimentazione e messa in opera dei rifiuti nonché la movimentazione dei mezzi all’interno dell’area devono essere effettuati con specifici sistemi e/o con modalità atte ad impedire il trasporto eolico delle polveri;
- e) le condizioni di viabilità interna devono essere tali da evitare che, con qualsiasi condizione meteorologica, si eviti l’imbrattamento delle sede stradale ad opera degli automezzi;
- f) le acque meteoriche devono essere opportunamente regimate sia in fase di realizzazio-

ne dell'intervento che anche successivamente devono inoltre essere evitati accumuli di acque internamente al perimetro dell'area di lavoro;

- g) l'area di intervento deve rispondere alle norme sulla sicurezza dei cantieri e deve essere completamente recintata e dotata di un adeguato accesso controllato;
- h) devono essere rispettati i limiti di inquinamento acustico della vigente normativa;
- i) il soggetto che esegue i lavori deve conservare presso la propria sede legale la documentazione attestante la natura, la provenienza, il cantiere di utilizzo e la quantità dei materiali;
- k) la sicurezza e la salute degli addetti ai lavori, dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente devono essere garantite in ogni fase.

## ALLEGATO B

### *Schema di richiesta di parere ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*

Il sottoscritto .....  
nato a ..... Il .../.../... residente a .....  
via ..... n. ....  
in qualità di .....  
chiede il parere ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per il seguente intervento:

.....  
.....

Allega:

- relazione tecnica dell'intervento;
- piantina catastale del sito di conferimento;
- documentazione fotografica del sito di conferimento;
- elenco dei produttori dei residui e del relativo processo di produzione;
- una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 nella quale si attesta che:
  - nella produzione dei residui non sono state utilizzate sostanze inquinanti
  - il riutilizzo avviene senza trasformazioni preliminari
  - il riutilizzo avviene per una delle opere di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 186 del D-Lgs. 152/06
  - la concentrazione di inquinanti nei residui non è superiore ai limiti vigenti con riferimento anche al sito di destinazione

Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti di legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale salvo che il fatto costituisca più grave reato, attesto che:

- il sito di ricevimento è classificato ai sensi delle leggi urbanistiche come:
  - sito verde pubblico, privato e residenziale;
  - sito commerciale e industriale;
- l'intervento previsto apporterà nel sito di ricevimento ..... mc di materiale qualitativamente descritto nella relazione tecnica

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Richiedente